


AIstituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051





VILLAPIANA (CS)



IV (Uscita)

Ai genitori Ai docenti Scuola Primaria e Secondaria

Agli Atti Al sito Internet

CIRCOLARE N. 21

OGGETTO: OBBLIGO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI ORIMO GRADO - LEGGE N. 159/2023 (DECRETO CAIVANO)

In merito all'ottemperanza all'obbligo di Istruzione per tutti gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado si ricorda il dettato della legge n. 159/23 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale". Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle famiglie.

In particolare l'art. recita:

"...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge...".

Pertanto è ridefinita la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e si prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione;

la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi).



AIstituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051





CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V

VILLAPIANA (CS)

Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

I docenti delle scuole primarie e secondarie sono tenuti alla regolare registrazione delle assenze attraverso il registro elettronico.

I docenti coordinatori di classe sono tenuti a segnalare con mail all'indirizzo <u>csic82300v@istruzione.it</u> le assenze non giustificate superiori a 15 giorni anche non continuativi nell'arco di tre mesi. Gli uffici di segreteria inoltreranno le segnalazioni al dirigente scolastico.

Si confida nella collaborazione di famiglie e personale scolastico per garantire il diritto allo studio sancito dall'art. 34 della Costituzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof.ssa Daniela De Salvatore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/93